

CONTRIBUTO UNIFICATO

13381/14



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Intermediazione  
finanziaria.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 22933/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 13381

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 2285

Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente -

Ud. 28/04/2014

Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22933-2008 proposto da:

IS S.P.A. (c.f. X ), per

incorporazione di SI S.P.A. in BI

S.P.A., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. BISSOLATI 76, presso l'avvocato TOMMASO SPINELLI

2014

GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente

903

all'avvocato CAVALLI GINO, giusta procura a margine

del ricorso;

- ricorrente -

**contro**

GG , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA L. BISSOLATI 76, presso l'avvocato TOMMASO  
SPINELLI GIORDANO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato JORIO ALBERTO, giusta  
procura a margine del controricorso;

CD , elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso l'avvocato  
DE MARTINI CORRADO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato GALLETTO TOMASO, giusta  
procura a margine del controricorso;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 677/2008 della CORTE  
D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 28/04/2014 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ENRICA FASOLA,  
con delega, che si riporta;

udito, per il controricorrente C ,  
l'Avvocato DANIELE GUIDONI, con delega, che si  
riporta;

udito, per il controricorrente G , l'Avvocato  
ENRICA FASOLA, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 13.5.2008) la Corte di appello di Torino - esclusa la dichiarazione di nullità (ritenuta dal tribunale) degli ordini di acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV al tasso annuo del 6% e con scadenza 2006, in data 2 febbraio 2001 e la conseguente condanna restitutoria - ha dichiarato l'inadempimento della banca convenuta, già **SI** s.p.a. ed ora **IS** s.p.a., al contratto per la negoziazione, la sottoscrizione in sede di collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini su valori mobiliari, stipulato il 6 maggio 1996 con l'attore, **CD**. Quindi ha condannato la predetta banca al pagamento, in favore di quest'ultimo, a titolo risarcitorio, della somma di euro 46.548,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dalla medesima data; ha rigettato l'appello incidentale del **C** e ha provveduto sulle spese.

1.1.- In estrema sintesi, secondo la Corte di merito la **BS** aveva violato l'obbligo di cui all'art. 28, 2° comma del regolamento Consob n. 11522/1998 (puntualizzante l'obbligo di cui all'art. 21, comma 1,



lettera b) del d. lgs. n. 58/1998) di consentire all'investitore di essere adeguatamente informato (a sua volta puntualizzante l'obbligo di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 58/1998, di tenere un comportamento ispirato a diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati). Tali obblighi, poi, non potevano ritenersi adempiuti, nel caso di specie, mediante la semplice consegna del Documento informativo sui rischi generali degli investimenti, mentre la **BS** non aveva dimostrato, né aveva offerto di provare in modo specifico e puntuale (stante la natura irrilevante, generica e valutativa delle istanze istruttorie orali dedotte), di avere agito con diligenza e professionalità qualificata. Al fine dell'assolvimento dei predetti obblighi, è stata ritenuta generica e parziale la nota informativa destinata ai consulenti e relativa al titolo controverso, a fronte della complessità elevata dell'investimento e della natura contigua a quella speculativa (BBB) del prodotto che ne era oggetto, come comprovate dalla documentazione prodotta dall'attore.

1.2.- Contro la sentenza di appello la s.p.a. **IS** ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.



Resistono con controricorso DC e

GG (funzionario della banca chiamato in giudizio dall'attore quale autore dell'illecito dedotto nella citazione).

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

2.1.- Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1218 c.c., 1223 c.c., 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 23 d. lgs. n. 58/1998, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c.>>.

Formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - i seguenti quesiti: a) <<Se, al di fuori delle ipotesi tassative in cui il d. lgs. n. 58/1998 ed il collegato regolamento Consob n. 11522/1998 pongono a carico dell'intermediario finanziario un esplicito divieto di astensione (i. e., operazione in conflitto di interessi senza comunicare per iscritto l'esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta del cliente; operazione inadeguata in mancanza di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su



altro supporto equivalente, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute), sia necessario, ai sensi dell'art. 23 d. lgs. n. 58/1998, che l'investitore, al fine di conseguire una pronuncia risarcitoria, dimostri l'esistenza del nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo informativo (i.e. omessa consegna del documento sui rischi generali, omessa raccolta delle informazioni sul profilo di rischio, omessa o carente informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'operazione) ed il danno lamentato>>;

b) <<Se la Corte d'Appello di Torino abbia analizzato, ai sensi dell'art. 112 e 115 c.p. c., tutte le eccezioni, tutti i documenti e tutti i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo ed abbia verificato, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno degli anzi detti documenti e fatti all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c. c., se essi fossero tali da far ritenere verosimile, anche secondo l'id quod plerumque accidit, che il sig. DC, ove preventivamente ed esaustivamente informato, non avrebbe dato corso all'operazione mobiliare controversa>>.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3,



c.p.c., degli artt. 1218 c.c., 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 21 e 23 d. lgs. n. 58/1998, 28 regolamento Consob n. 11522/1998, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c. >> e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<Se la Corte d'Appello di Torino abbia analizzato, ai sensi dell'art. 112 e 115 c.p.c., tutte le eccezioni, tutti i documenti e tutti i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo ed abbia verificato, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno degli anzi detti documenti e fatti all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., se essi fossero tali da far ritenere verosimile, anche secondo l'id quod plerumque accidit, che i titoli Parmalat 6% fossero un titolo ad elevato rischio e che il **S** fosse responsabile, ai sensi degli artt. 21 d. lgs. n. 58/1998 e 28 regolamento Consob n. n. 11522/1998 di non avere riferito questa caratteristica al sig. **DC** >>.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1218 c.c., 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 21 e 23 d. lgs. n. 58/1998, 29 regolamento Consob n. 11522/1998, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. Omessa, insufficiente



e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c. >> e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<Se la Corte d'Appello di Torino abbia analizzato, ai sensi dell'art 112 e 115 c.p.c, tutte le eccezioni, tutti i documenti e tutti i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo ed abbia verificato, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno degli anzi detti documenti e fatti all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., se essi fossero tali da far ritenere verosimile, anche secondo l'id quod plerumque accidit, che (i) i titoli Parmalat 6% fossero un titolo ad elevato rischio, (ii) il **S** fosse responsabile, ai sensi degli artt. 21 d. lgs. n. 58/1998 e 29 regolamento Consob n. 11522/1998, per non avere riferito questa caratteristica al sig. **DC** e delle ragioni per cui non sarebbe stato opportuno procedere al suo acquisto, (iii) i titoli Parmalat 6% fossero, in ogni caso, inadeguati al profilo investitorio del sig.

**DC** >>.

2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1218 c.c., 1225 c.c., 2697 c.c., 23 d. lgs. n. 58/1998, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. Omessa,



insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.>>> e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: << Se la Corte d'Appello di Torino abbia analizzato, ai sensi dell'art 112 e 115 c.p.c, tutte le eccezioni, tutti i documenti e tutti i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo ed abbia verificato, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno degli anzi detti documenti e fatti all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 ex., se essi fossero tali da far ritenere verosimile, anche secondo l'id quod plerumque accidit, che il **S**, in data 23 gennaio 2001, potesse prevedere, ai sensi dell'art. 1225 c.c., il danno patrimoniale azionato dal sig. **DC** in conseguenza del default della Parmalat s.p.a.>>.

2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1218 c.c., 1227 c.c., 2697 c.c., 23 d. lgs. n. 58/1998, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.>> e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<Se la Corte d'Appello di Torino abbia analizzato, ai sensi dell'art 112 e 115 c.p.c., tutte le istanze istruttorie



orali e tutti i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo ed abbia verificato, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno di essi all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., se essi fossero tali da far ritenere sussistente, nel caso controverso, la ricorrenza di un concorso di colpa del sig. DC >>.

2.6.- Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1223, 1224 c.c., 1226 c.c., 2041 c.c., 2697 c.c., 23 d. lgs. n. 58/1998, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.>> e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<Se, giusto il disposto degli artt. 1223, 1224 e 1226 c.c., il danno patrimoniale contrattuale, quale conseguenza immediata e diretta, a sensi dell'art. 1223 c.c., del default del soggetto emittente un valore mobiliare debba essere liquidato, pena la violazione dell'art. 2041 c.c. ed in difetto di prova di un maggior danno, in misura pari all'effettiva minusvalenza sofferta da un investitore, rinveniente dalla differenza tra l'originario capitale investito, le cedole d'interessi percepite prima



dell'anzi detto default ed il controvalore dei titoli controversi>>.

2.7.- Con il settimo motivo parte ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, degli artt. 91 c.p.c., 112 c.p.c., 324 c.p.c., 342 c.p.c. e 2909 c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c.>> e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<se sia conforme al disposto dell'art. 91 c.p.c. aumentare le spese di lite liquidate in favore della parte vittoriosa dal giudice di primo grado in difetto di specifico gravame della medesima parte vittoriosa e, comunque, in difetto di congrua e puntuale motivazione>>.

3.- Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili per violazione dell'art. 366 bis c.p.c.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie, sebbene abrogato dall'art. 47 della legge 18



giugno 2009, n. 69). (Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013).


Nella concreta fattispecie la ricorrente non si è attenuta al principio innanzi enunciato, formulando, anzitutto, un unico quesito di diritto, nonostante la congiunta denuncia di vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, peraltro con formula astratta (e non riferita a specifiche acquisizioni probatorie) tanto da essere ripetuta per più motivi (primo motivo sub b, secondo, terzo, quarto e quinto motivo), e tendente a chiedere a questa Corte un riesame del materiale probatorio: e quindi delle valutazioni effettuate nonché, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito («Se la Corte d'Appello di Torino abbia analizzato, ai sensi dell'art 112 e 115 c.p.c., tutte le istanze istruttorie orali e tutti i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo ed abbia verificato, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno di essi all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., se essi fossero tali da far ritenere .... >>).

Nessuno di detti quesiti, poi, contiene una chiara sintesi logico-giuridica della questione di diritto sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa o affermativa - che



a esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame; né tanto meno postula l'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato (tale da implicarne il ribaltamento: Cass. sez. un. 20360/2007; 3519/2008). Risolvendosi ed esaurendosi, ciascuno, in un'astratta petizione di principio, e/o in una sorta di tautologico interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consente di risolvere il caso "sub iudice": l'una e l'altra perciò inidonee sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato (Cass. sez. un. 36/2007), sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. 28536/2008).

Infine, avendo la Banca in ognuno di detti motivi lamentato il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n.5 cod. proc. civ. sotto i diversi profili della sua omissione, insufficienza o illogicità e contraddittorietà (cfr. 2° motivo), con tale unica e generica formulazione la stessa non soltanto ha violato la regola di chiarezza posta dal successivo art. 366-bis, ma ha eluso in radice i principi da detta norma tratti dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, per i quali: a) anche nel caso previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5



l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione"; b) pertanto la relativa censura, dopo la riforma deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, né in sede di formulazione del ricorso, né in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40); c) tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per cui il relativo onere deve essere adempiuto non già e non solo questo illustrando specificamente, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto alla illustrazione del motivo (così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso). Ed assuma l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della



decisione favorevole al ricorrente (Cass. 5858 e 28242/2013).

A maggior ragione siffatte regole dovevano essere osservate nel caso concreto, in cui ognuno dei motivi in esame contiene sostanzialmente l'esposizione diretta e cumulativa di numerose questioni concernenti l'acquisizione (o non acquisizione) delle risultanze istruttorie al processo, nonché il loro esame (ovvero mancato o insufficiente esame); e contestualmente contraddice il merito dell'iter logico delle valutazioni espresse dalla Corte di Appello per una serie di autonome ragioni, nessuna delle quali trova riscontro nell'unico quesito prospettato che al più genericamente rinvia alla loro illustrazione contenuta nel motivo. Per cui lo stesso si sottrae all'obbligo di precisare le ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento a ciascuno dei fatti asseritamente rilevanti, alla documentazione prodotta (o da acquisire), alla sua provenienza e all'incidenza rispetto alla decisione; e devolve, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle suddette lagnanze al fine di decidere successivamente sul loro fondamento, nonché di enucleare dalla loro mescolanza se e quali di esse siano idonee a comportare il vizio di motivazione, pur dedotto



senza una autonoma collocazione (Cass. 19433/2011; 4589/2009; 9470/2008).

3.1.- Quanto alla censura sub a) del primo motivo, è insussistente la dedotta violazione di norme di diritto perché la pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di



avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Sez. 1, Sentenza n. 3773 del 17/02/2009. In senso conforme, in relazione all'acquisto di titoli "Cirio" e "Parmalat", cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012 ).

Peraltro, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Talché, nella concreta fattispecie, la Corte di merito - la cui motivazione non è stata validamente censurata - ha correttamente ritenuto sussistente il nesso causale in forza di tale presunzione. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - vanno poste a carico della ricorrente e in favore del C mentre possono essere compensate nei rapporti con G .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del C , liquidate in complessivi euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e





spese forfettarie come per legge. Dichiarò compensate le  
spese nei rapporti con G .

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28  
aprile 2014

Il Presidente

Il consigliere estensore



Depositato in Cancelleria

12 GIU 2014

IL CANCELLIERE  
Alfonso Medafori



CASSAZIONE